

Supplemento n. 43 - Martedì 25 ottobre 2022

Legge regionale 21 ottobre 2022 - n. 19

Ampliamento dei confini del Parco regionale del Serio, ai sensi dell'articolo 206 bis, comma 1, della l.r. 16/2007, nei comuni di Pedrengo e Seriate per l'aggregazione del relativo territorio già parte del Parco locale di interesse sovracomunale del Serio Nord, in applicazione degli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della l.r. 28/2016, e nel comune di Covo ai sensi della l.r. 86/1983 e dell'articolo 11, comma 1, della l.r. 28/2016. Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Ampliamento dei confini del Parco regionale del Serio, ai sensi dell'articolo 206 bis, comma 1, della l.r. 16/2007, nei comuni di Pedrengo e Seriate per l'aggregazione del relativo territorio già parte del Parco locale di interesse sovracomunale del Serio Nord, in applicazione degli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della l.r. 28/2016, e nel comune di Covo ai sensi della l.r. 86/1983 e dell'articolo 11, comma 1, della l.r. 28/2016)

1. I confini del Parco regionale del Serio sono ampliati, ai sensi dell'articolo 206 bis, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), nei comuni di Pedrengo e Seriate per l'aggregazione del relativo territorio, già parte del Parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) del Serio Nord, in applicazione degli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio), e nel comune di Covo ai sensi della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e dell'articolo 11, comma 1, della l.r. 28/2016.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il territorio dei comuni di Pedrengo e Seriate, già facente parte del PLIS del Serio Nord, è individuato all'interno del Parco regionale del Serio ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della l.r. 86/1983; i comuni, a seguito di tale individuazione, concorrono a definire i rapporti giuridici, eventualmente pendenti, riguardanti la gestione del PLIS.

3. La provincia di Bergamo si esprime in ordine alla permanenza dell'interesse sovracomunale del PLIS di cui al comma 1, come territorialmente ridefinito per effetto della presente legge, adeguando, ove sussista tale permanenza, il perimetro del PLIS del Serio Nord a seguito dell'ampliamento del Parco regionale del Serio per l'aggregazione delle aree territoriali comunali di cui al comma 2.

4. I confini del Parco regionale del Serio sono individuati nella planimetria «Parco del Serio», costituita da 5 fogli in scala 1:10.000, allegati alla presente legge, che sostituisce le precedenti planimetrie ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a).

Art. 2

(Ampliamento dei confini del Parco regionale del Serio. Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007)

1. Per effetto dell'ampliamento dei confini del Parco regionale del Serio, ai sensi dell'articolo 206 bis, comma 1, della l.r. 16/2007 e degli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della l.r. 28/2016 e tenuto conto di quanto previsto all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi»), alla l.r. 16/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 101 le parole «ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di

approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le modifiche, anche sostitutive, successivamente apportate ai sensi di legge»;

b) al comma 1 dell'articolo 102 dopo le parole «Cologno al Serio,» è aggiunta la seguente: «Covo,» e dopo la parola «Mozzanica,» è aggiunta la seguente: «Pedrengo,»;

c) dopo l'articolo 102 è inserito il seguente:

«Art. 102 bis

(Ulteriori disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale)

1. Nelle aree in ampliamento del Parco regionale del Serio nei comuni di Covo, Pedrengo e Seriate, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del Parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Ampliamento dei confini del Parco regionale del Serio, ai sensi dell'articolo 206 bis, comma 1, della l.r. 16/2007, nei comuni di Pedrengo e Seriate per l'aggregazione del relativo territorio già parte del Parco locale di interesse sovracomunale del Serio Nord, in applicazione degli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della l.r. 28/2016, e nel comune di Covo ai sensi della l.r. 86/1983 e dell'articolo 11, comma 1, della l.r. 28/2016. Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007» e si applica quanto previsto dall'articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.»;

d) all'Allegato A, in corrispondenza dei riferimenti al Parco regionale del Serio, è aggiunta, nella colonna «Leggi di modifica», l'indicazione «Ampliamento dei confini del Parco regionale del Serio, ai sensi dell'articolo 206 bis, comma 1, della l.r. 16/2007, nei comuni di Pedrengo e Seriate per l'aggregazione del relativo territorio già parte del Parco locale di interesse sovracomunale del Serio Nord, in applicazione degli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della l.r. 28/2016, e nel comune di Covo ai sensi della l.r. 86/1983 e dell'articolo 11, comma 1, della l.r. 28/2016. Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007».

Art. 3

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 21 ottobre 2022

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/2546 del 18 ottobre 2022)